

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE



CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/2377955 INC, composte da n. 17 pagine, formano parte integrante del contratto 470/10/2377955



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT - Via Armorari n. 4 – 20123 Milano – Partita IVA 02886650346 – Codice fiscale 09763970150

CONTRAENTE

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL, - in forma abbreviata CALIT - Via Armorari n. 4 – 20123 Milano – Partita IVA 02886650346 – Codice fiscale 09763970150

FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

MACCHINARIO

L'impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio, le franchigie, gli scoperti, i limiti di indennizzo e la sottoscrizione delle Parti.

POLIZZA

Il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*

SCOPERTO

La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ'

La Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'Utilizzatore entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di adesione può recedere dalla polizza, dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo raccomandata A.R., indicando gli elementi identificativi della polizza. Il recesso decorre dal giorno del timbro postale di invio risultante dalla raccomandata stessa e ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. In tal caso la Contraente provvederà a dare immediata comunicazione del recesso alla Società, la quale - tramite la Contraente - rimborserà all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso; oppure, nel caso in cui il premio sia stato finanziato, la Contraente provvederà parimenti alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, eventualmente mediante la corrispondente riduzione della rata del finanziamento o, in alternativa, mediante la riduzione della durata del finanziamento medesimo, indicando i relativi importi. Di tali avvenuti rimborsi, la Contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società. La parte di premio da restituire, relativa al periodo di rischio non corso, è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il *Contraente*, se persona fisica, o Reale Mutua, in ogni caso, possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.8 PAGAMENTO PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il *premio* o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Sede di Reale Mutua.

Se il *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di Reale Mutua al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

SEZIONE I

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS"

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- a) Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete gestione) anche di proprietà di terzi nell'ambito dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *polizza*.
- b) Reale Mutua, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di *indennizzo* indicati sul Modulo di polizza, le spese necessariamente sostenute per:
 - 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - 2) gli onorari di competenza del perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto del le Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese anche per la Sezione II.

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
 - 4) variazione delle falde freatiche;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
 - 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - 7) trasporto e/ o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nel Modulo di polizza;
 - 8) autocombustione;
- a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b) causati da o dovuti a:
- 1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo.
 - 2) crollo, assestamenti, re stringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 3) montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
 - 4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
 - 5) errata manovra;
 - 6) guasti al Macchinario, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- semprech  non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso Reale Mutua indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- 7) dolo dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei Soci a responsabilit  illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
 - 8) errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi;
 - 9) ordinanze di Autorit  o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Macchinari;
 - 10) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialit  dei beni assicurati;
 - 11) difetti noti al *Contraente/Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - 12) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) sono altres  esclusi:
- 1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 2) i danni da impiego di esplosivi in genere;
 - 3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo dei Fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
 - 4) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura;
 - 5) I danni di contaminazione da:
 - radioattivit  o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo.
- d) Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni:
- 1) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
 - 2) da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - 3) derivanti da indisponibilit  di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati;
 - 4) da interruzione di esercizio conseguenti ai punti 1), 2) e 3).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.2 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza i danni a:

- **macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.**
In caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'indennizzo;
- **inverter in esercizio da oltre 5 anni;**
- **pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;**
- **pannelli "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;**
- **linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto.**

3.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- e) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, **qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
- f) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, **Reale Mutua non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.**
Reale Mutua ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.
- g) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) **Reale Mutua ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10 % dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.**
- h) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

GARANZIE COMPLEMENTARI

4.1 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* sino alla concorrenza del limite di *indennizzo* indicato sul Modulo di polizza i danni materiali e diretti che si manifestassero al Macchinario, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. **Reale Mutua non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

4.2 FURTO

A parziale deroga del punto 3.1 b) 1) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del limite di *indennizzo* indicato sul Modulo di polizza, i danni materiali e diretti dalla perdita dei beni assicurati derivanti da **furto**.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata;
 - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'*Assicurato* di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'*indennizzo*. In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

4.3 GUASTI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del limite di *indennizzo* indicato sul Modulo di polizza, i danni materiali e diretti causati al Macchinario assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghi e, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore del macchinario;
- a mezzi di sollevamento (ad eccezione di carriponte e montacarichi), di traino e di trasporto.

4.4 RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne il *Contraente/l'Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale convenuto sul Modulo di polizza delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) a cose che il *Contraente/l'Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del *Contraente/Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
 - il *Contraente*;
 - il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* e dell' *Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non siano una persona fisica;
 - le Società le quali rispetto al *Contraente* e all' *Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del *Contraente* e dell'*Assicurato*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

5.1 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nel Modulo di polizza. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto *d'indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.

5.2 CONTIGUITÀ E VICINANZE

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai Macchinari assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

5.3 RECESSO GARANZIE CATASTROFALI

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Terremoto ed Inondazione, alluvione e allagamento, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In tale caso essa rimborsa al *Contraente* la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto per il periodo di rischio non corso.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE II

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 b) 10) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del limite di *indennizzo* indicato sul Modulo di polizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato ai sensi della Sezione I **sempre che:**

- **tale *sinistro* sia indennizzabile a termini della Sezione I;**
- **il macchinario sia collegato alla rete;**
- **il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;**

salve le eccezioni di cui al successivo punto 7.1 – Rischi esclusi.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.1 RISCHI ESCLUSI

Sono escluse:

- a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente *polizza*, causato da:
 - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) le perdite dovute a:
 - dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
 - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *sinistro* non si fosse verificato.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI PARTICOLARI

7.2 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DI RIFERIMENTO

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione I, pur indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla *franchigia* contrattuale

SEZIONE I

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente/Assicurato* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente/Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuate, sono vincolanti anche per l'*Utilizzatore*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del *Contraente* all'atto del pagamento.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto al punto 2.1 b)2).

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;

- a) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";**
- b) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";**
- c) **verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";**
- d) **procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al macchinario la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del **sinistro**, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del **sinistro**;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del **sinistro** dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalcato dell'importo di cui al punto 2);
 - b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima il valore del bene assicurato al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro: l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalcato dell'importo di cui al punto 2).
- Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto a) 1) meno a) 2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del **sinistro** stimato come al punto b) 1).

Sono escluse dall'**indennizzo** le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti. Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

8.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del **sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 b) 7) "Rischi esclusi".**

8.8 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di **indennizzo** per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha risarcito il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo **dell'indennizzo** riscosso da Reale Mutua per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**indennizzo** a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento **dell'indennizzo** e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del **sinistro**, Reale Mutua è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del **sinistro**.

8.9 COESISTENZA DI PIU' FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche **franchigie** previste dalle singole garanzie, una sola **franchigia** nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali **scoperti** previsti.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE II

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

9.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Cod. Civ.;
- 3) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- 4) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

9.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa in caricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto al punto 2.1 b)2).

9.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 9.1 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 9.3 lettera b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

9.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c.1. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c.2. il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

9.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *sinistro* non sia stato causato con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

9.7 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla Sezione I, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Reale Mutua.

CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I e II

10.1 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente/Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

10.2 RINUNCIA RIVALSÀ

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti e i fornitori,
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

10.3 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

10.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del macchinario eccede al momento del *sinistro* del 10% la somma assicurata, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

10.5 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

10.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

10.7 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, in caso di cessione o alienazione, parziale o totale, oppure di fusione o scissione dell'azienda, è facoltà di Reale Mutua decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il presente contratto è automaticamente risolto e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

11.1 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO PER SINGOLO IMPIANTO

Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare o rimborsare per *sinistro* e per annualità assicurativa, in eccesso alle *franchigie/scoperti* convenuti, somme superiori al capitale assicurato col massimo degli specifici limiti di *indennizzo*, limitatamente ai sottoindicati eventi in base alle seguenti tabelle

SOMMA ASSICURATA FINO A 150.000 €			
SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI	SCOPERTI %	FRANCHIGIE € e/o minimi di scoperto	LIMITI DI INDENNIZZO %/€
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	5%	300,00	100%
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	10%	300,00	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	10.000,00	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto sul tetto)	10%	10.000,00	30%
Sovraccarico neve	5%	1.000,00	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	20%	1.500,00	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto sul tetto)	10%	1.000,00	50%
Terremoto	10%	10.000,00	50%
Vento, pioggia, grandine	10%	1.000,00	30%
Fenomeno elettrico	5%	500,00	10%
Furto (impianto a terra)	25%	1.500,00	20%
Furto (impianto sul tetto)	15%	1.000,00	25%
Guasti al macchinario	5%	500,00	10%
Ricorso terzi		1.500,00	25%
Spese demolizione e sgombero			15%
Onorari periti			5% dell'indennizzo col massimo di 5.000,00
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO		FRANCHIGIA €	LIMITE DI INDENNIZZO €
		100,00	2.500,00



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SOMMA ASSICURATA OLTRE 150.000 € E FINO A 600.000 €			
SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI	SCOPERTI%	FRANCHIGIE € e/o minimi di scoperto	LIMITI DI INDENNIZZO %/€
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	5%	500,00	100%
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	5%	500,00	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	10.000,00	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto sul tetto)	10%	10.000,00	30%
Sovraccarico neve	5%	1.500,00	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	20%	2.500,00	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto sul tetto)	10%	1.500,00	50%
Terremoto	10%	10.000,00	50%
Vento, pioggia, grandine	10%	1.500,00	30%
Fenomeno elettrico	5%	500,00	10%
Furto (impianto a terra)	25%	2.500,00	20%
Furto (impianto sul tetto)	15%	1.500,00	25%
Guasti al macchinario	5%	500,00	10%
Ricorso terzi		1.500,00	25%
Spese demolizione e sgombero			15%
Onorari periti			5% dell'indennizzo col massimo di 5.000,00
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO		FRANCHIGIA €	LIMITE DI INDENNIZZO €
		100,00	5.000,00

11.2 LIMITE DI INDENNIZZO PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Le Parti, di comune accordo, convengono quanto segue:

Relativamente alle sole garanzie Terremoto ed Inondazione, alluvione ed allagamento, la Società non sarà tenuta ad indennizzare, complessivamente per tutte le applicazioni, per sinistro e per anno, una somma maggiore al 20% delle somme complessivamente assicurate in convenzione alla data del sinistro, col massimo di Euro 5.000.000,00 per ogni singola regione d'Italia, aumentato ad Euro 10.000.000,00 per le regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.

